

S TATUTO ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLA DISLESSIA LIGURIA

Articolo 1

(Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della Legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n.1 e successive modifiche l'Associazione di Promozione Sociale denominata Organizzazione a Sostegno della Dislessia Liguria.

La sede legale dell'Associazione è a Millesimo in via Piani della Madonna 133-3 ed opera su tutto il territorio regionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

(Scopi)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati e dei soggetti a favore dei quali svolge la sua attività.

Si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza di tutti i cittadini e sul diritto alle pari opportunità di istruzione dei soggetti con Disturbo Specifico di Apprendimento .

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'Assistenza sociale e ed educativa a favore di soggetti con Disturbo Specifico di Apprendimento e delle loro famiglie.

Articolo 3

(Attività)

L'organizzazione non ha fini di lucro

L'attività principale dell'Associazione consiste nel supportare concretamente i minori con Disturbo Specifico di Apprendimento (denominati DSA) e le loro famiglie già anche prima una diagnosi valutativa specialistica proprio per un supporto a tutto tondo , mediante consulenza, assistenza burocratica ,mediazione durante i colloqui nelle scuole di appartenenza degli alunni, laboratori di sostegno allo studio, per lo svolgimento dei compiti,laboratori di potenziamento sulle abilità metafonologiche, grafiche, ortografiche, numeriche,corsi di informazione e tutoraggio per genitori, educatori e docenti, mutuo aiuto ecc.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione, che si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, potrà:

- supportare le famiglie e i ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (denominati D.S.A.) già con valutazione o ancora in fase diagnostica .
- promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sui D.S.A., rivolte alla comunità agli Enti pubblici e privati, Scuole, Amministrazioni locali, regionali e nazionali;
- collaborare con i Dirigenti Scolastici e i Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado e in particolare con i referenti sui D.S.A. fornendoli di strumenti compensativi(con relative modalità di utilizzo) e di materiale informativo e attraverso sensibilizzazione, informazione , mutuo aiuto.
- agevolare il dialogo scuola – famiglia valorizzando gli organi collegiali (come indicato nella legge nazionale n° 170/2010);

- tutelare il diritto alla pari opportunità di istruzione dei soggetti con D.S.A. (rif sempre alla Legge 170/ 2010)
- sviluppare forme di tutoraggio per gli studenti con D.S.A.
- sensibilizzare le Amministrazioni ed Enti locali sui temi della D.S.A.
- offrire progetti finalizzati ad una crescita equilibrata del bambino sotto ogni altro aspetto.
- aprire sportelli informativi su queste tematiche
- occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche

Per le suddette finalità l'associazione si attiverà anche con protocolli d'intesa e/o convenzioni oltre che con le Scuole di ogni ordine e grado, con altre Associazioni ed Enti che si occupano di questi problemi. Sempre per il raggiungimento delle finalità qui indicate l'associazione collaborerà in particolare con tutte le sedi O.S.D. in Italia e con il Coordinamento nazionale di O.S.D. condividendone i principi, gli scopi e le attività interne ed esterne.

Articolo 4 (I Soci)

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile

ARTICOLO 5 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza,

buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a. mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Vice Presidente;
- e. Segretario ;

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

Articolo 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita da tutti i soci. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento

dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto, dei regolamenti o di trasferimento della sede legale,
con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto di 3 membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;

3. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
5. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
6. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

1. *Presidente (eletto dall'Assemblea);*
2. *Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo);*
3. *Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo).*

Articolo 10 (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge la carica a titolo gratuito.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da

Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Il Vice Presidente

Il Vice presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente solo in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi

Articolo 11 (Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 12 (Mezzi finanziari)

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b. eredità, donazioni e legati;

- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f. erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g. proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

3. I fondi sono depositati presso il conto Banco Posta stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta, secondo gli obblighi fiscali e civilistici, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge o effettuate a favore di altre Associazioni .

Articolo 13

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre cinque mesi.

Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli utili o l'eventuale avanzo di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

(Scioglimento dell'Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata ad altre Associazioni o ai fini di utilità sociale .

Articolo 15
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.